



# Comune di Corte Franca

PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.16 del 29 aprile 2011.

**Articolo 1: oggetto del regolamento.**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;  
2. Il regolamento è adottato ai sensi del comma 142 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006 n. 296 e del Decreto Legislativo 23/2011 sul Federalismo Municipale.

**Articolo 2: soggetto attivo.**

L'addizionale Comunale all'IRPEF è riscossa dal comune di Corte Franca.  
Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune di Corte Franca.

**Articolo 3: soggetto passivo.**

Sono obbligati al pagamento dell'Addizionale Comunale all'IRPEF tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel comune di Corte Franca alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

**Articolo 4: determinazione dell'aliquota.**

La variazione dell'aliquota è disposta annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione anche in assenza dei decreti stabiliti dall'art. 1, comma 2 del D.Lgs 360/98 e s.m.. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, l'aliquota si intende prorogata di anno in anno.

Non è stabilita alcuna soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 917/86 . L'addizionale è dovuta da coloro che hanno il domicilio fiscale alla data del 1 gennaio dell'anno di riferimento.

**Articolo 5: modalità di versamento.**

1. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del DPR 917/86, e successive modificazioni, l'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 DPR 600/73, e successive modificazioni, e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo.

3. Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione.

**Articolo 6: entrata in vigore.**

Il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.2011.

**Articolo 7: disposizioni finali.**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.